CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONIFAZI, AVOLIO, BARCA, MINASI, MASCHIELLA, LAMI, COCCIA, MAZZOLA, BO, ESPOSTO, BARDELLI, ZUCCHINI, SCUTARI, CACCIATORE, GESSI NIVES, CECATI, LIZZERO, LATTANZI, MARRAS, MICELI, OGNIBENE, REICHLIN, SERENI, VALORI, BENOCCI, TOGNONI, GUERRINI RODOLFO, GIANNINI

Presentata il 17 giugno 1969

Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I problemi relativi all'attività e alla struttura degli Enti di sviluppo agricolo sono sempre stati oggetto di attenzione da parte delle assemblee parlamentari: le mutate condizioni della nostra agricoltura, le molteplici esigenze delle imprese dirette-coltivatrici e la necessità di una più incisiva presenza degli ESA in previsione anche della elezione dei consigli regionali, renderebbero indilazionabile una completa rielaborazione di tutta la materia. Appaiono infatti utili nuove norme per la nomina dei consigli di amministrazione in modo che essi rispondano maggiormente alla struttura regionalistica dello Stato, per la fissazione di ulteriori compiti in relazione alla auspicabile realizzazione dei piani zonali e alle modificazioni - fondiarie, agrarie e di mercato - che le grandi masse dei coltivatori e dei lavoratori della terra rivendicano da tempo.

Tuttavia, pur rendendosi conto della esistenza di tali, complesse questioni, i proponenti hanno ritenuto utile richiamare l'attenzione del Parlamento sulle esigenze più immediate degli ESA e su alcuni più limitati obiettivi da realizzare, a breve termine, nell'interesse dell'agricoltura e dei produttori.

Non si riesce infatti a comprendere perché, di fronte alla esigenza di uno sviluppo programmato ed armonico dell'economia agricola, solo una parte del territorio nazionale, e spesso solo una parte di singole regioni, siano interessate all'attività degli ESA; e di conseguenza perché una parte dei produttori siano esclusi dai possibili ed auspicabili benefici derivanti da tale attività.

Non si vuole sostenere soltanto un generico diritto di parità fra le varie zone del paese, ma una diversa collocazione degli enti nel quadro della politica agraria: una estensione « nazionale » dei loro compiti contribuirebbe ad unificare rivendicazioni, iniziative, realizzazioni e ne eleverebbe perciò stesso il peso e la funzione generale. Un ul-

teriore passo in questa direzione dovrà essere costituito, così come la logica impone, dalla regionalizzazione degli enti; anzi una dimensione regionale di essi avrebbe potuto costituire da tempo un'anticipazione utile della politica agraria delle Regioni.

In attesa di tale ristrutturazione appare comunque indispensabile che la elaborazione e la realizzazione dei piani zonali abbia luogo sull'intero territorio delle singole regioni e quindi del paese: non è chi non veda infatti quali e quanti inconvenienti possano prodursi – sia dal punto di vista economico che da quello sociale – da una parziale applicazione dei piani zonali. La difesa del suolo e la regolamentazione delle acque (solo per citare alcune esigenze), la creazione di grandi impianti di interesse pubblico, esigono non solo il coordinamento delle attività agricole su vaste dimensioni territoriali, ma anche la modifica di scelte produttive per tutte le imprese che in esse operano. E d'altra parte deve essere notato come una giusta e utile elaborazione dei piani zonali non possa prescindere da una visione regionale, e talora interregionale, dei fatti economici e dei bisogni reali dell'agricoltura.

Un processo di costante adesione allo sviluppo dell'agricoltura su base regionale, postula come conseguenza (sottolineata con la presente proposta) una più ampia autonomia degli ESA nello svolgimento della loro attività; ma anche una ricerca di collaborazione e di intesa con tutte le forze sociali ed economiche interessate, nelle singole zone, alla concreta e democratica attuazione dei piani zonali, e, in primo luogo, i coltivatori, le cooperative e le forme associative, gli enti locali.

Del resto alcuni ESA avevano timidamente, e purtroppo con fini paternalistici, tentato di seguire tale strada costituendo le consulte zonali: oggi il problema della partecipazione contadina alle scelte agricole non può più essere inteso semplicemente come un'inconsistente consultazione, ma come diretta collaborazione e controllo a tutte le fasi preparatorie e di attuazione dei piani zonali. Da qui nasce il suggerimento dei comitati di zona, i quali, per motivi del tutto transitori e in relazione ai compiti immediati affidati alla presente proposta, dovrebbero entrare in funzione al più presto su iniziativa dei consigli di amministrazione degli ESA.

Ma lo scopo principale di questa proposta è quello relativo al finanziamento ordinario degli enti e al coordinamento della spesa pubblica in agricoltura. Come è noto a tutti, esiste oggi una situazione particolarmente grave secondo la quale gli ESA hanno taluni compiti di programmazione, di iniziativa, di sviluppo, di promozione di impianti, ecc. ecc.; tuttavia, nonostante l'articolo 54 del piano verde n. 2, viene mantenuta una artificiosa separazione di compiti e di competenze tra gli ESA e gli altri enti o uffici statali operanti in agricoltura, particolarmente nel delicato settore della assegnazione dei fondi pubblici. Sarebbe invece più logico che gli ESA in quanto promotori dei piani svolgessero un ruolo non secondario in tale importante questione, tanto più che le scelte di fondo in agricoltura (purtroppo e soprattutto quelle che interessano la grande proprietà terriera e gli agrari capitalisti) si realizzano attraverso i finanziamenti pubblici. Proprio per questo la proposta introduce le prime norme che dovranno poi svilupparsi, nel prossimo futuro, fino ad affermare la preminenza degli ESA, nell'ambito della regione, su tutti gli organi pubblici e privati operanti in agricoltura, sulla base dei piani zonali democraticamente formulati.

Ancora più urgente è divenuta, con una scadenza estremamente ravvicinata, la emanazione di norme finanziarie per l'attività generale degli enti di sviluppo.

Infatti, a cominciare dal prossimo mese di luglio, gli ESA non avranno a loro disposizione alcun finanziamento preventivo; è facile immaginare in quale precaria condizione saranno posti i consigli di amministrazione, i tecnici, gli impiegati. Gli ESA non disporranno né dei mezzi necessari alle normali attività generali, né di quelli necessari alla realizzazione dei piani.

Non potrà non derivarne uno scadimento pericoloso della loro presenza, una dispersione di energie e, in ultima analisi, un aumento dei costi derivanti dalla ricerca dei mezzi utili alla sopravvivenza. Le inadempienze governative, inoltre, lasciano gli ESA in tale condizione proprio a metà dell'esercizio finanziario il che aggraverà i fenomeni suaccennati. Si rende pertanto necessario un pronunciamento del Parlamento in tempo utile ad imporre all'esecutivo un ripensamento su tale questione onde evitare ritardi e inadempienze che farebbero aumentare i critici degli ESA, a tutto danno delle future prospettive dell'agricoltura e in un momento di estrema gravità.

I proponenti non ritengono necessario ripetere in questa sede tutte le loro riserve sull'operato degli ESA e sulla inadeguatezza della legislazione che li regola: le posizioni del

movimento democratico e dei partiti di sinistra sono generalmente noti; vogliono però sottolineare che, di fronte alle carenze e alle colpe della politica agraria del centro-sinistra e in particolare del Ministero dell'agricoltura, tocca ad essi il compito di promuovere alcune parziali iniziative per garantire la giusta presenza degli ESA nelle campagne e avviarne la ristrutturazione e un diverso rapporto con i produttori e i rappresentanti delle popolazioni.

I proponenti confidano che tutte le componenti del Parlamento vorranno contribuire ad avviare a soluzione, anche in modo transitorio, un importante problema nazionale.

Ai fini di cui alla presente esposizione, l'articolo 1 propone la istituzione degli ESA, a carattere regionale, su tutto il territorio nazionale; l'articolo 2 rende obbligatori i piani zonali in tutti i comprensori degli enti; gli articoli 3 e 4 propongono la nomina di comitati zonali quali articolazione degli ESA; l'articolo 5 si riferisce alla necessità di coordinare fra enti di sviluppo e uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutte le attività inerenti ai finanziamenti pubblici; e infine l'articolo 6 si riferisce al finanziamento della normale gestione degli ESA.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In ciascuna regione della Repubblica sono istituiti, con sede nel capoluogo di regione, enti di sviluppo agricolo, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Essi, su tutto il territorio di ogni singola regione, avranno i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, e dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, salvo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 2.

Il Consiglio di amministrazione degli enti di sviluppo agricolo delimita le zone in cui sarà suddiviso il territorio regionale e provvede alla redazione, approvazione ed attuazione dei piani zonali nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 38 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

I piani zonali devono essere realizzati su tutto il territorio regionale. Essi sono emanati con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono abrogate le disposizioni di cui ai comma 1, 2, 3 dell'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 3.

Gli enti di sviluppo agricolo si articolano in comitati di zona ai quali è demandato il compito di collaborare alla redazione e attua-

zione dei piani zonali e di promuovere le iniziative necessarie alle loro eventuali modificazioni nel corso della esecuzione.

ART. 4.

Entro un mese dalla emanazione delle norme di attuazione della presente legge, gli enti di sviluppo agricolo provvedono alla istituzione dei comitati di zona fissandone la competenza e la composizione, assicurandone la maggioranza ai rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate e degli enti locali.

ART. 5.

I Ministri competenti ripartiscono per regione, secondo i vari capitoli di spesa, le somme destinate all'agricoltura.

Gli enti di sviluppo propongono la destinazione dei fondi e partecipano, sulla base delle direttive regionali e dei piani zonali, in collaborazione con gli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali, all'esame delle richieste e all'assegnazione dei contributi statali, per garantirne la destinazione in rispondenza ai piani medesimi e favorirne la realizzazione degli obiettivi, in particolare quello della difesa e sviluppo dell'impresa diretto-coltivatrice e delle forme associative e cooperative. Per quanto previsto dal presente articolo non è necessaria l'approvazione di cui all'articolo 54 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 6.

Le norme finanziarie per l'attività generale degli enti di sviluppo sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvederà mediante imputazione della relativa spesa al rispettivo capitolo del fondo globale del bilancio dello Stato per l'anno 1969; per l'anno 1970 la quota corrispondente sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 7.

Il Governo della Repubblica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ne emana le norme di attuazione.